



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

Area Tecnica

Rep. n. **** / uso *****

CONVENZIONE

Per l'affidamento dell'incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità, redazione CRE, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del dlgs 81/08- Dei lavori di – “Attuazione interventi inseriti nell'ambito del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -deliberazione GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, di cui alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13. - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico (primaria e secondaria di 1° Grado)

cup J58C14000400006 cig Z8910A15BC

L'anno duemilaquattordici giorno ***** del mese di ***** (*****), nell'ufficio tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più avanti per brevità chiamato “Comune”;

E

Il *****da, nato a ***** , il ***** , iscritto all' *****de ***** della provincia di ***** al n° ***** con studio tecnico in ***** , Via ***** n° *** (T. ***** fax ***** Mail /Pec *****

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° AC- 093 del 04.09.2014, che si intende integralmente richiamata, veniva conferito l'incarico relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente convenzione al*****come sopra generalizzato;

Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:

OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 – Conferimento dell'incarico.

Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza, affida a ***** , come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di **progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità, redazione CRE, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del dlgs 81/08- Dei lavori di – “Attuazione interventi inseriti nell'ambito del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -deliberazione GR n. 31/21 del 5.8.2014, “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, di cui alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13. - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico (primaria e secondaria di 1° Grado)**

CUP***** cig Z8910A15BC

Art. 1.2 – Finalità e specifiche progettuali.

L'opera, oggetto della presente convenzione, sarà progettata per garantire le seguenti finalità:

- 1) garantire gli obiettivi fissati dall'Amm.ne Comunale;
- 2) rispetto della normativa in materia di sicurezza ed impiantistica;
- 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell'Unione Europea.

Al riguardo il professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, elaborati, disegni, espletamento di tutti gli studi e predisposizione di pratiche per ottenimento di pareri e nulla osta da parte di qualunque ente o amministrazione preposta.

Qualora, in seguito ad un preliminare preventivo di spesa redatto dai professionisti per il raggiungimento degli obiettivi predetti, la somma impegnata dal Comune non risulti sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi, i professionisti saranno tenuti a predisporre una dettagliata relazione indicando i motivi e le ulteriori somme da impegnare.

Art. 1.3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato in ogni suo particolare, in conformità delle norme per la compilazione dei progetti di cui al D.Lsg. 12.04.2006, n° 163, al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n°207/2010, della LR 5/07 e del D. Lsg. 09.04.2008, n° 81 per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Specificatamente è conferito l'incarico per i seguenti livelli di progettazione: Definitivo-Esecutivo (i due livelli di progettazione sono unificati). Il livello di approfondimento delle fasi di progettazione ed i contenuti degli elaborati tecnici costituenti il progetto dovranno rispettare quanto previsto dalle vigenti normative secondo quanto disposto dal D.lgs 163/06 e del DPR 207/010 della LR5/07. e del D. Lsg. 09.04.2008, n° 81, salva diversa disposizione del RUP;

Per il completo sviluppo della progettazione, ed al fine fornire le opere pienamente agibili, il professionista é tenuto all'espletamento di tutte le pratiche ed elaborazioni parziali necessarie per la realizzazione e l'utilizzo delle opere in oggetto.

Art. 1.4 – Competenze e compiti del professionista.

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati attinenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal professionista incaricato.

Art. 1.5 – Tempi e modi di consegna elaborati.

Per l'elaborazione di tutte le fasi di cui al punto 1.3 vale il seguente crono programma:

- definitivo-esecutivo: consegna degli elaborati **entro 15 giorni (quindici)** decorrenti dalla data di ricezione stipula della convenzione;

Il numero degli elaborati da consegnare per le diverse fasi della progettazione dovrà essere sufficiente per la presentazione del progetto a tutti gli Enti interessati, al fine dell'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni prescritte o richieste.

Qualora il professionista ritardasse di **5 (cinque)** giorni la presentazione del progetto, definitivo - esecutivo o altro ritardo sulle prestazioni accessorie, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni causati dall'inadempimento, compresi quelli derivanti dalla eventuale perdita del finanziamento.

PARTE II: NORME PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2.1 – Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generale e tecniche stabilite dal Comune ed impartite tramite il Responsabile del Procedimento .

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò possa dare diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovrà inoltre provvedere, se ed in quanto necessario, agli opportuni contatti diretti con l'ASL, il Genio Civile, con gli uffici dell'Amm.ne Regionale, con le competenti Soprintendenze, A.N.A.S., ENEL, TELECOM, con l'ISPELS, con la PREFETTURA e con qualunque altro Ente, e/o gestore di servizio pubblico, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali nulla osta necessari, senza che per questo sia dovuto compenso aggiuntivo.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrà opportuno convocare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.2 – Completezza degli elaborati.

Il professionista si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte del Comune.

Gli elaborati, salvo diversa disposizione del responsabile del Procedimento, saranno quelli prescritti, per le varie fasi, del D.lgs 163/06 e dal regolamento emanato con d.P.R. n.207/2010;

In particolare, si prescrive che:

- **il progetto definitivo-esecutivo**, unificato in unica fase progettuale,
Dovrà essere redatto in conformità al progetto preliminare;
Dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle eventuali strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi tutti i particolari costruttivi necessari, dallo schema di contratto e dal capitolato prestazionali, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari ricavato da apposite analisi.
Dovrà essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazione e picchettazioni;
- Inoltre, per il progetto definitivo-esecutivo, si stabilisce che:
 - qualora il computo metrico estimativo fosse redatto per capitoli di singole categorie di lavori, o singole voci e queste fossero ripetute più volte all'interno dello stesso, dovrà essere fornito al Comune il sommario del computo con il raggruppamento le voci uguali, riportandole in ordine di codice di elenco prezzi.
 - qualora il progetto sia stato redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto magnetico; gli elaborati amministrativi dovranno essere forniti in formato Word o comunque leggibili o modificabili con gli strumenti del comune.
 - Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in file DWG, tutti leggibili e modificabili con gli strumenti di comune;
 - Il progetto dovrà contenere un elaborato da cui risulti la quantità della manodopera sia per singola voce che complessiva.
 - I disegni delle singole tavole dovranno essere contenuti nel formato massimo "A3", e nella copertina dovranno essere indicate le coordinate georeferenziate del progetto;
 - Nel capitolato speciale d'appalto dovranno essere riportate tutte le categorie delle opere, sia principali che scorporabili e/o sub appaltabili, come indicate negli appositi articoli del D.lgs 163/06 e dal regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii ;

Art. 2.3 – Eventuali variazioni agli elaborati presentati.

Qualora gli elaborati di progetto non dovessero essere approvati dagli organi di controllo o qualora dall'analisi del progetto definitivo-esecutivo, in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionali richieste espressamente dal Comune, successivamente alle prescritte autorizzazioni, dovranno essere oggetto di separata valutazione.

Art. 2.4 – Proprietà della progettazione.

Il progetto resterà di proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurvi nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

NORME PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' - FUNZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Art. 3.1 – Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.P.R. n. 207/010 e nel Capitolato Generale sui LL.PP. approvato con Decreto Ministeriale n. 145/2000 per la parte ancora in vigore, del Dlgs 163/06 ed ella LR 5/07, del Dlgs 81/08, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 3.2 – Oneri accessori.

Il professionista avrà l'obbligo di recarsi in cantiere per le opportune verifiche circa la corretta esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.

Qualora si rendesse necessario ,per fatti urgenti inerenti l'esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere della DDLL, questa avrà l'obbligo di presentarsi in cantiere **entro le sei ore successive** alla richiesta anche telefonica del RUP.

Il professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non superiore **a 15 (quindici) giorni**, sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. In tale relazione provvederà ad elencare anche la data e verifiche effettuate durante le ispezioni eseguite.

L'inadempienza accertata comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella presente convenzione.

Il professionista Trasmette al RUP copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all'impresa.

E' demandata al direttore dei lavori la tenuta dei registri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato di regolare esecuzione il DDLL dovrà produrre gli elaborati grafici contenenti l'indicazione degli impianti a rete effettivamente installati, unitamente ad una relazione descrittiva degli stessi.

Il professionista dovrà inoltre presentare una tabella contenente la ripartizione delle somme erogate per l'esecuzione delle opere, suddivise nelle varie categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d'appalto o eventualmente realizzate nel corso dell'appalto.

Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello pattuito nella presente convenzione all'art. 5.0.

PARTE IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

Art. 4.0 –obblighi e norme da osservare.

Al Professionista viene conferito l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo 09.04.2008, n° 81. In particolare sarà tenuto all'osservanza dei procedimenti di seguito indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI
Chiedere alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti
Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)

Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)
Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) -
Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) -
Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d)
Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)
FASE AL TERMINE DEI LAVORI
Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori

L'elencazione sopra riportata deve intendersi non esaustiva degli obblighi stabiliti dalla legge affidati al professionista; pertanto il professionista dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per la gestione della sicurezza, ivi compresa la predisposizione della comunicazione della notifica preliminare, e sarà tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi in cantiere **con cadenza minima settimanale** per verificare le condizioni di sicurezza. Dell'esito delle visite dovrà redigere apposito rapporto in cui dovrà essere riportato: il giorno della visita; le verifiche eseguite; le eventuali disposizioni impartite, i nominativi e la qualifica del personale presente in cantiere. Gli esiti saranno comunicati al responsabile del procedimento entro i 5 giorni successivi. La mancata presentazione della comunicazione o delle inadempienze riscontrate, verranno considerate come grave inadempimento contrattuale e darà luogo all'applicazione delle sanzioni indicate nella presente convenzione.

Unitamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, sarà obbligo del professionista incaricato, attestare la regolarità contributiva dell'impresa e il numero degli operai e/o maestranze impegnate nel cantiere, nel periodo di riferimento.

Art. 4.1 – Ulteriori obblighi e norme da osservare.

Il professionista incaricato dovrà inoltre:

- predisporre durante la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte, il piano di sicurezza dei lavori ed il fascicolo di cantiere contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono sottoposti i lavoratori tenendo conto delle norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE n. 260/93; tale fascicolo sarà da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi di manutenzione.
- assicurare e controllare l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;
- adeguare i piani suddetti in relazione all'evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;
- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d'entità superiore a 30.000 uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie imprese operanti in cantiere;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

PARTE V

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI DELL'INCARICO

Art. 5.0 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi €*****;(-----) (*da definire in base all'offerta del soggetto incaricato*) e si intendono onnicomprensivi di onorari, spese, tasse e quant'altro dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico.

Art. 5.1 – Modalità di pagamento.

Progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione : 40% dell'importo di cui all'art. 5.0 entro 30 gg. Decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

Direzione e contabilità ,liquidazione dei lavori , funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione: 45% dell'importo di cui all'art. 4.0, proporzionalmente all'avanzare dei lavori, entro 30 gg decorrenti dalla presentazione della fattura;

Il residuo 15% (quindici per cento) verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà al professionista una aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'importo complessivo dei lavori eseguiti , fino ad un massimo della concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

Art. 5.2 – Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d'opera uno dei casi previsti alle lettere a), b), c) del comma 1° dell'art. 132 del Dlgs. 163/06 e dei corrispettivi articoli della LR 5/07, il professionista avrà l'obbligo di redigere, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento, la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli elaborati necessari.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, il responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del RUP, potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento.

Art. 5.3 – Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

L'onorario relativo alla progettazione di eventuali perizie, verrà calcolato secondo le tariffe professionali vigenti. Nessun compenso competerà al professionista in caso la variante derivi da errore di progettazione.

Art. 5.4 Penali.

Fermo restando quanto stabilito al punto all'art 1.5 in merito alla presentazione dei progetti esecutivo-definitivo, qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi e modalità indicate nella presente convenzione, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo delle competenze relative alla fase dell'incarico in espletamento, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, previa autorizzazione della giunta comunale, e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Art. 5.3 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

Art. 5.6 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

Art. 5.7 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Scano di Montiferro.

Art. 5.8 Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 5.9 Dichiarazione di incompatibilità.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidato;

Art. 5.9.1 Polizza assicurativa.

In base a quanto previsto dall'art. 11 comma 3° della LR n. 5/07, e dal corrispondente articolo n° 111 del Dlgs 163/06 e del D.P.R. n. 207/010, il professionista dovrà trasmettere al responsabile del procedimento la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale del professionista. La polizza assicurativa dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'omissione della produzione della polizza, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 5.9.2. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, il professionista , dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici , unitamente alla presentazione delle parcelle.

Sulle fatture dovrà essere indicato il CUP e CIG relativo all'incarico conferito. La mancata apposizione di tali codici sulla fattura, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 5.9.3. clausola risolutiva.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre la revoca dell'incarico nei confronti ***** , senza che quest'ultima possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
(*****)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Geom. Aldo Coratza*)